

Direttive
concernenti l'ammissione di giovani
professionisti (tirocinanti) filippini
in virtù dell'accordo tra la Svizzera e le
Filippine relativo allo scambio di
tirocinanti

Redatte dal Gruppo di lavoro tecnico comune (JTWG) sull'applicazione dell'accordo relativo allo scambio di tirocinanti tra la Svizzera e le Filippine, in cooperazione con la POEA.

L'accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo allo scambio di tirocinanti (di seguito «l'Accordo») è entrato in vigore il 9 luglio 2002. Consente ai giovani professionisti svizzeri e filippini di soggiornare nell'altro Stato per un periodo di 18 mesi al massimo in vista del perfezionamento delle loro conoscenze professionali, di uno scambio culturale e dell'approfondimento delle loro conoscenze linguistiche.

Le presenti direttive contengono informazioni riguardanti l'applicazione dell'Accordo con riferimento alle procedure che interessano i giovani professionisti (tirocinanti) filippini che si recano in Svizzera. Per i tirocinanti svizzeri che si recano nelle Filippine saranno erogate direttive separate.

Le presenti direttive si applicano ai tirocinanti filippini interessati e alle aziende di tirocinio desiderose di partecipare al programma, fornendo loro le necessarie informazioni riguardo alle procedure e ai documenti richiesti per l'iscrizione.

1. Punti di contatto nazionali

Per le Filippine:

Director Jocelyn P. Rey

Landbased Center

Pre-Employment Services Office

Philippine Overseas Employment Administration

Second Flr., Blas F. Ople Bldg.

Ortigas Ave., cor. EDSA, Mandaluyong City

Philippines

Tel. [+632] 7219491 Fax. [+632] 7221167

Email: jorey4102@yahoo.com

Homepage: www.poea.gov.ph

Per la Svizzera:

Sig.ra Boiana Krantcheva

Segreteria di Stato della migrazione (SEM)

Divisione Mercato del lavoro

Sezione Svizzera tedesca

Quellenweg 6

CH-3003 Berna-Wabern

Svizzera

Tel. +41 58 462 32 51 Fax. +41 58 463 58 43

Email: boiana.krantcheva@sem.admin.ch (in caso d'emergenza)

Email: young.professionals@sem.admin.ch (per informazioni generali)

Homepage: www.sem.admin.ch

2. Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano ai tirocinanti filippini desiderosi di svolgere un'attività lucrativa in Svizzera in virtù dell'Accordo.

3. Qualifiche richieste

I requisiti per ottenere un permesso di lavoro in veste di tirocinante presso una ditta in Svizzera sono:

- cittadinanza filippina;
- età tra i 18 e i 35 anni (art. III dell'Accordo);
- diploma di livello secondario o terziario (formazione professionale, apprendistato, laurea, diploma di una scuola tecnica superiore o di una scuola universitaria professionale);
- buona salute fisica e mentale, condotta irreprensibile (il tirocinante dev'essere incensurato). Per dimostrarlo, il candidato deve produrre un certificato di buona condotta (Clearance Certificate) del National Bureau of Investigation (NBI);
- l'impiego deve svolgersi nella professione appresa (art. II § 1 dell'Accordo);
- sono ammesse tutte le professioni. Per le professioni che richiedono un riconoscimento del diploma occorre acquisire tale riconoscimento prima dell'assunzione;
- retribuzione corrispondente a quella in uso nella regione e nella professione (è applicabile il livello salariale previsto per chi debuta una carriera lavorativa dopo il diploma secondario o terziario). Nei settori dotati di un contratto collettivo di lavoro, il salario dev'essere consono a tale contratto. In caso contrario, il salario deve corrispondere alle pertinenti direttive cantonali e alle raccomandazioni delle associazioni settoriali;
- i permessi di lavoro sono rilasciati per una durata massima di 18 mesi e non sono prorogabili. È escluso un ulteriore accesso al mercato del lavoro svizzero dopo 18 mesi (art. IV § 1 dell'Accordo);
- sono escluse l'attività a tempo parziale e l'attività indipendente.

4. Requisiti in termini di contratto di lavoro

L'assunzione di tirocinanti filippini in Svizzera nell'ambito del presente programma sarà retta da un contratto normale di lavoro elaborato ad hoc. Il contratto di lavoro, firmato dal datore di lavoro e dal tirocinante, deve contenere le seguenti disposizioni minime:

- tipologia dell'impiego o del tirocinio (descrizione delle mansioni, orario di lavoro, attività di formazione, partecipazione a corsi, ecc.);
- durata del rapporto di lavoro (mass. 18 mesi);
- salario, periodo di prova, termine di disdetta;
- ore di lavoro, vacanze;
- assicurazione contro le malattie e gli infortuni (conformemente alla legge svizzera sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni);
- copertura assicurativa garantita dal datore di lavoro per il rimpatrio del cadavere in caso di decesso del tirocinante. In assenza di una copertura assicurativa, il datore di lavoro dovrà assumersi i costi;
- informazione in merito alla presa in carico delle spese di viaggio (spese a carico del datore di lavoro o del tirocinante; art. VII § 2 dell'Accordo).

I contratti normali di lavoro possono essere scaricati dal sito www.sem.admin.ch sotto > Entrata e soggiorno > Lavoro/Permessi di lavoro > Giovani professionisti (tirocinanti). Salvo disposizioni diverse è applicabile il Codice svizzero delle obbligazioni. I tirocinanti stranieri devono beneficiare delle condizioni di lavoro e di salario riservate ai cittadini svizzeri (art. 22 della legge federale sugli stranieri). Sono applicabili le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località e nella professione, ovvero le condizioni

codificate nel contratto collettivo di lavoro laddove ne esista uno. Il datore di lavoro deve provvedere a una copertura assicurativa adeguata contro le malattie e gli infortuni.

L'imposizione è retta dal pertinente diritto comunale, cantonale e federale.

5. Procedure e documentazione

Questo l'iter da seguire per assumere un tirocinante filippino:

5.1 Procedura «Name Hire»

a. Definizione

Ai sensi delle presenti direttive, «name hire» è il lavoratore in grado di procurarsi un'opportunità di lavoro oltremare senza avvalersi dei servizi di un'agenzia.

b. Condizioni

- la procedura «name hire» esclude la partecipazione di terzi intermediari;
- il tirocinante non soggiace ad alcuna tassa di reclutamento;
- in caso di decesso del tirocinante, il datore di lavoro assicura il rimpatrio del cadavere;
- ciascun datore di lavoro occupa al massimo dieci (10) lavoratori «name hire»; e
- ogni candidatura «name hire» soggiace all'approvazione della POEA conformemente al diritto filippino.

c. Procedura e documenti richiesti

I tirocinanti si candidano autonomamente. Depositano presso l'ambasciata Svizzera a Manila una domanda completa in vista di ottenere un permesso di soggiorno e di lavoro. La domanda può essere depositata per mail/posta. L'indirizzo è:

Ambasciata di Svizzera

24th Floor, Equitable Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City 1226
Filippine

La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti:

- modulo di domanda ufficiale (disponibile sul sito www.sem.admin.ch sotto > Entrata e soggiorno > Lavoro/Permessi di lavoro > Giovani professionisti (tirocinanti), debitamente completato e firmato, in duplice copia;
- contratto ufficiale di lavoro di durata determinata, conformemente al punto 3 delle presenti direttive;
- copia del diploma professionale o universitario;
- CV attuale;
- copia degli attestati di lavoro degli ultimi due anni (se del caso);
- copia del passaporto (pagine riguardanti l'identità);
- l'ambasciata preleva PHP 500.00 per le spese postali.

L'ambasciata svizzera a Manila inoltra la domanda completa alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) per approvazione. La SEM esamina tutti i documenti della

domanda e, qualora manchino degli atti, li sollecita presso il datore di lavoro di fornirli.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, la SEM emana una decisione positiva e autorizza per via elettronica l'ambasciata svizzera a Manila a rilasciare il visto.

La SEM notifica la propria decisione al punto di contatto nazionale nelle Filippine. La decisione è inviata all'indirizzo seguente:

Director Jocelyn P. Rey
Landbased Center
Pre-Employment Services Office
Philippine Overseas Employment Administration
Second Flr., Blas F. Ople Bldg.
Ortigas Ave., cor. EDSA, Mandaluyong City
Philippines

Quest'ultimo inoltra copia della decisione all'ambasciata filippina a Berna e al Philippine Overseas Labor Office (POLO) a Ginevra.

Il Servizio cantonale della migrazione notifica la decisione al datore di lavoro e al tirocinante.

d. Domanda di visto

Una volta informato della decisione positiva riguardante il permesso di soggiorno e di lavoro, il tirocinante deve presentarsi personalmente all'ambasciata Svizzera a Manila per richiedere un visto d'entrata.

Questi i documenti da produrre al momento di depositare la domanda:

- passaporto valido;
- domanda di visto di tipo D (visto nazionale per soggiorni di oltre tre mesi);
- due (2) foto formato passaporto identiche, su sfondo bianco, scattate negli ultimi sei mesi;
- copia del passaporto.

Per gli importi attuali degli emolumenti di visto rimandiamo alla homepage dell'ambasciata.

Embassy of Switzerland
24th Floor, Equitable Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City 1226
Philippines

Indirizzo postale
Embassy of Switzerland
PO Box 2068, MCPO
Makati City 1226
Philippines

Homepage: www.eda.admin.ch/manila

e. Documenti richiesti per il rilascio di un'autorizzazione d'uscita (Exit Clearance)

La POEA richiede i seguenti documenti per autorizzare l'uscita dei lavoratori «name hire»:

- contratto di lavoro munito del timbro della SEM;

- passaporto valido almeno sei mesi dalla data di partenza prevista;
- visto appropriato;
- certificato di buona salute per attività lucrativa oltremare;
- certificato di partecipazione al seminario informativo prima della partenza (Pre-Departure Orientation Seminar):
- pagamento delle pertinenti tasse:

- taxa amministrativa POEA	US\$ 200
- quota associativa OWWA (fondo di previdenza)	US\$ 25
- quota associativa PhilHealth	PHP 1,200
- quota associativa Pag-Ibig	PHP 100 (minimo)

f. Viaggio in Svizzera e registrazione presso le autorità elvetiche

Una volta in possesso del visto e dell'autorizzazione d'uscita, il tirocinante può intraprendere il viaggio in Svizzera. Entro 14 giorni dall'entrata deve notificarsi presso l'Ufficio controllo abitanti del suo luogo di residenza in Svizzera, il quale gli rilascia il permesso di soggiorno e di lavoro.

5.2 «Agency Hires» / Procedura tramite un'agenzia di collocamento accreditata

a. Registrazione del datore di lavoro

I promotori / datori di lavoro stranieri sono iscritti a un'agenzia di collocamento filippina che li rappresenta in tutte le transazioni con il governo e con enti privati riguardanti il reclutamento, l'acquisizione dei documenti e il distacco di tirocinanti in Svizzera.

Le agenzie filippine svolgono le attività di reclutamento per il conto dei datori di lavoro / promotori, compresa la pubblicazione dei posti vacanti, i colloqui di candidatura, la pre-qualificazione e la selezione dei candidati.

b. Documenti richiesti per l'iscrizione dei promotori / datori di lavoro presso un'agenzia di collocamento

- procura speciale del promotore / datore di lavoro che designa e autorizza l'agenzia di collocamento filippina ad agire in sua vece;
- richiesta di manodopera recante il numero di posti vacanti e la retribuzione per ciascuno di essi. Se il promotore / datore di lavoro è un'agenzia di collocamento estera è richiesta una commessa del/i datore/i di lavoro diretto/i;
- iscrizione al registro delle imprese / licenza commerciale valida del promotore / datore di lavoro;
- contratto di lavoro munito del timbro dell'UFM.

c. Presentazione di domande individuali, procedura e documenti richiesti per l'ottenimento di un permesso di lavoro per giovani professionisti

Il tirocinante può depositare di persona la propria domanda presso l'ambasciata svizzera a Manila, ma può anche incaricare un rappresentante dell'agenzia di collocamento di farlo in sua vece. Deve tuttavia presentarsi di persona per sollecitare successivamente il pertinente visto.

La responsabilità per la domanda incombe al tirocinante. Lui o un rappresentante dell'agenzia di collocamento presenta all'ambasciata svizzera a Manila la domanda

completa per l'ottenimento di un permesso di soggiorno e di lavoro. Il tirocinante può depositare la domanda per e-mail / posta. L'indirizzo è:

Embassy of Switzerland

24th Floor, Equitable Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City 1226
Philippines

La domanda deve in particolare comprendere i seguenti documenti:

- due originali del modulo di domanda ufficiale (disponibile sul sito www.sem.admin.ch sotto > Entrata e soggiorno > Lavoro/Permessi di lavoro > Giovani professionisti (tirocinanti)., debitamente completati e firmati;
- due originali del contratto di lavoro di durata determinata conformemente al punto 3 delle presenti direttive;
- copia del diploma professionale o del titolo universitario del tirocinante;
- CV attuale;
- copia degli attestati di lavoro degli ultimi due anni;
- copia del passaporto;
- l'ambasciata preleva PHP 500.00 per le spese postali.

L'ambasciata svizzera a Manila inoltra la domanda completa alla SEM per approvazione. La SEM esamina tutti i documenti della domanda e, qualora manchino degli atti, li sollecita presso il datore di lavoro.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, la SEM emana una decisione positiva e autorizza per via elettronica l'ambasciata svizzera a Manila a rilasciare il visto.

La SEM notifica la propria decisione al punto di contatto nazionale nelle Filippine. La decisione è inviata all'indirizzo seguente

Director Jocelyn P. Rey

Landbased Center
Pre-Employment Services Office
Philippine Overseas Employment Administration
Second Flr., Blas F. Ople Bldg.
Ortigas Ave., cor. EDSA, Mandaluyong City
Philippines

Il Servizio cantonale della migrazione notifica la decisione al datore di lavoro e al tirocinante.

d. Domanda di visto

Una volta informato della decisione positiva riguardante il permesso di soggiorno e di lavoro, il tirocinante deve presentarsi personalmente all'ambasciata Svizzera a Manila per richiedere un visto d'entrata.

Questi i documenti da produrre al momento di depositare la domanda:

- passaporto valido;
- domanda di visto di tipo D (visto nazionale per soggiorni di oltre tre mesi);

- due (2) foto formato passaporto identiche, su sfondo bianco, scattate negli ultimi sei mesi;
- copia del passaporto.

Per gl'importi attuali degli emolumenti di visto rimandiamo alla homepage dell'ambasciata.

Embassy of Switzerland

24th Floor, Equitable Bank Tower
8751 Paseo de Roxas
Makati City 1226
Philippines

Indirizzo postale

Embassy of Switzerland
PO Box 2068, MCPO
Makati City 1226
Philippines

Homepage: www.eda.admin.ch/manila

e. Documenti richiesti per il trattamento del contratto e il rilascio di un'auto-rizzazione d'uscita da parte della POEA

- richiesta di trattamento;
- visto appropriato;
- prova / attestato della copertura assicurativa obbligatoria per lavoratori filippini oltreoceano (overseas Filipino workers) conformemente alla legge filippina n. 10022. (per lavoratori «agency hire»);
- pagamento delle pertinenti tasse:

- tassa amministrativa POEA	US\$ 200
- quota associativa OWWA (fondo di previdenza)	US\$ 25
- quota associativa PhilHealth	PHP 1,200
- quota associativa Pag-Ibig	PHP 100 (minimo)

f. Viaggio in Svizzera e registrazione presso le autorità elvetiche

Una volta in possesso del visto e dell'autorizzazione d'uscita, il tirocinante può intraprendere il viaggio in Svizzera. Entro 14 giorni dall'entrata deve notificarsi presso l'Ufficio controllo abitanti del suo luogo di residenza in Svizzera, il quale gli rilascia il permesso di dimora e di lavoro.

6. Coordinamento POEA - SEM

La SEM notifica alla POEA la propria approvazione alla domanda del visto e le fornisce copia del contratto di lavoro tra datore di lavoro e tirocinante munito del timbro SEM.